

accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell'ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 121